



Allegato n. ¹
All'atto reg. il 31-08-23
Num 568 serie 3

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita la "**ASSOCIAZIONE GEA "ETS"**"

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in SONDRIO (SO), Viale Milano, 41,
presso LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI CSV MLS.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

OGGETTO e FINALITA' DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e persegue
esclusivamente finalità di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettere d), i), l), v) del decreto
legislativo 3 luglio 2017, numero 117, nel campo dell'educazione,
istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione è apolitica, non confessionale e garantisce le pari
opportunità fra uomo e donna. Considera l'educazione secondo la
concezione di Socrate, e-ducere, condurre fuori l'uomo nuovo
promuovendo l'integrazione e l'armonia della personalità umana.

L'attività della Associazione ha come **finalità** principali:

- proporre percorsi formativi ed interventi a sostegno delle famiglie;



- formare e aggiornare insegnanti, educatori, personale sanitario e sociale;

- formare e aggiornare figure di accudimento accreditate (Tagesmutter ed altre);

- proporre percorsi di meditazione creativa secondo R. Assagioli e sviluppi successivi;

- proporre laboratori (yogabimbi, mindfulness, educazione emozionale, Awareness through the body - A.T.B., psicomotricità di base, il gioco dei perché, etc...) e/o percorsi didattici strutturati alle scuole e all'interno della sede della Associazione;

- organizzare Atelier di pittura spontanea (Closlieu) secondo Arno Stern;

- organizzare e gestire scuole: asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado, anche con l'approfondimento e il confronto del modello educativo "Asilo nel bosco" di Paolo Mai, l'adesione alle proposte educative del Comitato Nazionale dell'Educazione in Natura, la Pedagogia della Nonviolenza, la Pedagogia per la Nuova Era;

- organizzare percorsi guidati, laboratori e giochi per promuovere una nuova cultura della Terra e della sua salvaguardia anche attraverso la diffusione dell'ecopsicologia e dell'Arte in Natura;

- proporre attività di counseling all'interno delle strutture sanitarie, sociali, istituzionali e private;

- promuovere la ricerca, lo studio, l'applicazione, la diffusione della Psicosintesi Educativa e della Psicoenergetica e della Nuova



Educazione:

- coltivare e diffondere l'aspetto educativo della dimensione notte poiché offre una simbologia utile alla comprensione della propria vita "da svegli";

- diffondere la Psicosintesi e la Psicoenergetica e la Nuova Educazione partecipando e/o organizzando spettacoli, rassegne, convegni, congressi, seminari;

- attuare scambi culturali con Associazioni e professionisti che operano nel mondo dell'Educazione, della crescita personale e dell'arte;

- adottare e sostenere il Manifesto "Bandiera della Pace" di Nicolas Roerich;

- promuovere la propria crescita attraverso pubblicazioni di vario genere;

- curare l'edizione di pubblicazioni inerenti l'attività e gli interessi culturali e scientifici dell'Associazione;

- avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e realizzare la divulgazione e l'applicazione della Psicosintesi Educativa, della Psicoenergetica e del counseling psicosintetico e psicoenergetico;

- organizzare e promuovere la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei suoi soci;

- organizzare raccolte fondi anche in modo organizzato e continuativo.

L'Associazione potrà, in base alle sue finalità, partecipare ad iniziative analoghe nei contenuti anche con altri Enti del Terzo Settore, Enti operanti senza finalità di lucro, cooperative sociali, anche a carattere



internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associate ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

L'Associazione potrà inoltre, in base alle sue finalità e nell'ambito delle proprie attività, cooperare con Enti Pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione:

- di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 numeri 117.

ARTICOLO 4

CENTRI

L'attività della Associazione si può articolare in centri da considerarsi esclusivamente emanazione dell'Associazione che, essendo una persona giuridica unica, non è frazionabile:

- la gestione finanziaria è unica anche se si articola in vari centri;
- ogni centro è formato da associati che si sono iscritti in quel centro ed è gestito da un direttore, non scelto tra i soci, che nominerà i suoi collaboratori;
- il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e farà riferimento unicamente a questo ultimo;
- il direttore indicherà al Consiglio Direttivo i nomi dei docenti dei corsi e organizzerà tutta l'attività del Centro.



ARTICOLO 5

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione che potrà essere aumentato:

- dai versamenti effettuati dagli associati a qualsiasi titolo;
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Chi fa richiesta di ammissione alla Associazione, all'atto della sua adesione, dovrà versare una quota associativa e, per mantenere la qualità di socio, dovrà annualmente versare la quota stabilita entro il 30 aprile.

ARTICOLO 6

VOLONTARI, FONDATORI, SOCI, SOCI BENEMERITI E BENEFICIARI DELLA ASSOCIAZIONE

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà avvalersi di Volontari che, qualora dedichino la propria opera in modo non occasionale, saranno iscritti in un apposito registro, a mente dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

Possono essere associate le persone che condividono e/o partecipano alle finalità della Associazione e che condividono la



pratica della Psicosintesi.

Per le attività della Associazione rivolte ai bambini e ai minori di 18 anni si assocerà uno dei genitori o chi ne fa le veci.

Per associarsi, l'aspirante dovrà presentare e sottoscrivere la domanda al Presidente dell'Associazione. Tale domanda dovrà contenere i dati anagrafici e l'accettazione dello Statuto Sociale.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, delibera sull'ammissione, comunicando all'interessato l'esito della decisione, con l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto dell'istanza e di indicare le modalità di impugnazione della decisione di rigetto dell'istanza stessa.

L'ammissione dell'associato è perfezionata con la sua iscrizione nel libro degli associati.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

FONDATORI: coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione;

ORDINARI: coloro che intendono partecipare attivamente all'attività dell'Associazione e che devono versare la normale quota annuale;

SOSTENITORI: coloro che sostengono e favoriscono l'attività dell'Associazione contribuendo volontariamente con versamenti di quote maggiorate annuali;

ONORARI: coloro che vengono nominati dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione; la loro associazione si intende tacitamente rinnovata anche negli anni successivi, sino a quando non intervenga



una diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati avranno come punto di riferimento la sede dell'Associazione.

Tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati hanno diritto di voto e di eleggibilità nelle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto di intervento nelle assemblee.

La qualifica di associato si perde:

PER DIMISSIONI: queste devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera entro il 31 ottobre di ogni anno; trascorso tale periodo, l'associato è tenuto a versare la quota di associazione fissata per l'anno successivo;

PER ESCLUSIONE: viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con i requisiti richiesti e precisati nel precedente art. 4;

PER MOROSITA': viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che non ha pagato la quota associativa entro il 30 novembre dell'anno al quale la quota è riferita;

PER MORTE.

L'associato uscente avrà diritto di voto sino alla fine dell'esercizio in corso.

ARTICOLO 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- L'Assemblea degli associati:

- Il Presidente del Consiglio Direttivo



- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- Il Tesoriere

- Il Consiglio Direttivo

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione agli associati.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, ove previsto, e in tutti gli altri casi previsti dal presente articolo.

Essa, inoltre:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

- Nomina e revoca, ove previsto, il Revisore legale dei conti;

- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

- Delibera sulle modifiche al presente statuto.

- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

- Delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;



- Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Le assemblee straordinarie vengono convocate su deliberazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, deve sempre avvenire con avviso scritto (anche fax e e-mail) almeno quindici giorni prima della data stabilita, precisando l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso potrà essere convocata contemporaneamente anche l'assemblea in seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

Lo svolgimento dell'assemblea può avvenire anche attraverso piattaforme on-line.

Le assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite in prima convocazione, se saranno presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione e successive, con gli associati presenti e/o rappresentati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati (ciascuno non potrà rappresentare più di 3 associati), anche se componenti del Consiglio Direttivo; tale potestà non è riconosciuta per la



partecipazione alle assemblee per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, ed uno degli associati presenti sarà chiamato a fungere da segretario dell'assemblea.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nominerà due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e/o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a



sette consiglieri. Essi sono nominati la prima volta con l'Atto Costitutivo; in seguito dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto o in modo palese.

I Consiglieri a loro volta nominano, nel loro ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, al termine dei quali il Consiglio decade; durante il triennio di carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei suoi componenti eventualmente decaduti o dimessi, attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi, secondo l'ordine delle preferenze ricevute.

In ogni caso di impossibilità a procedere alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti del consiglio Direttivo in sostituzione di quelli decaduti o dimessi. I nuovi componenti così nominati scadranno con gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente qualora un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni sono presenti la metà più uno dei componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il vicepresidente.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse formato da un numero pari di associati, il Presidente avrà diritto a due voti.



Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- discutere ed approvare i programmi di attività della Associazione in linea con le direttive dell'Assemblea degli associati e ne cura la realizzazione, assumendo tutte le iniziative e decisioni che ritiene necessarie ed opportune;

- decidere l'apertura o la chiusura di Centri (ogni centro è da considerare esclusivamente dipendenza ed emanazione dell'Associazione);

- svolgere le attività amministrative ed organizzative;

- nominare i docenti, i professionisti, i collaboratori e qualunque altra istituzione sia necessaria all'adempimento delle funzioni della Associazione;

- organizzare e approvare corsi didattici;

- indicare le attività future necessarie al funzionamento della Associazione;

- stipulare accordi con altre associazioni, società, scuole e università italiane ed estere purché rientrino nelle finalità della Associazione;

- deliberare contratti per l'acquisto di beni mobili ed immobili destinati esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- nominare il direttore di ogni centro, stabilire l'importo delle quote associative e il costo della frequenza ai corsi;

- stabilire le date e convocare le assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l'anno, nonché le assemblee straordinarie, ogni qualvolta lo reputi necessario o sia richiesto da almeno un quinto



degli associati con le modalità di cui all'art. 8;

- compilare le norme di funzionamento della sede sociale, i regolamenti interni, le norme ed i corrispettivi per le manifestazioni, per l'uso di impianti, dare esecuzione di quanto deliberato dalle assemblee degli associati;

- redigere i rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre alla assemblea, secondo le proposte e le indicazioni fornite dal Presidente;

- decidere sull'esclusione degli associati.

Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipasse alle riunioni senza giustificato motivo, decade dalla carica ed in tal caso verrà sostituito da chi tra gli esclusi nell'ultima votazione per le nomine abbia riportato il maggior numero di voti.

Analogo procedimento verrà seguito anche in occasione di eventuale uscita dal Consiglio Direttivo per altri motivi.

Nel caso di decadenza o di cessazione del Presidente, il Consiglio Direttivo, sempre quando continui nel suo mandato, una volta ricompletato, procederà alla nomina del nuovo Presidente in base alle modalità stabilite dall'art. 8.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione senza limiti ed eccezioni. Essi regolano, intrattengono, perfezionano e



sottoscrivono i rapporti, anche contrattuali, secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente risponde in proprio delle eventuali spese straordinarie sostenute ma non preventivate in bilancio, a meno che esse non vengano poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

Per eventuali obbligazioni sociali, arbitrariamente assunte, risponde personalmente chi ha agito per conto della Associazione.

ARTICOLO 11

DELEGA DEI POTERI E ALTRE CARICHE

L'assunzione, la determinazione delle attribuzioni e dei compensi, nonché il licenziamento del personale sono di competenza del Consiglio Direttivo che potrà delegare ad uno o più dei suoi componenti, in tutto o in parte, i suoi poteri.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza; ha il compito di tenere la documentazione dell'Associazione svolgendo le mansioni inerenti la segreteria, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Tesoriere viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, la tenuta del libro cassa in collaborazione con il commercialista, qualora previsto, di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

ARTICOLO 12

IL TESORIERE

Il Tesoriere è un consigliere che, in collaborazione con il



commercialista, qualora previsto, ha funzioni di cura e gestione della	
cassa della Associazione e di tenuta della relativa ed idonea	
contabilità; effettua le relative verifiche, collabora alla tenuta dei libri	
contabili e predispone il bilancio di esercizio (in assenza di un	
commercialista), accompagnato da idonea relazione contabile.	

ARTICOLO 13	
-------------	--

REVISORE LEGALE DEI CONTI	
----------------------------------	--

Il Revisore legale dei Conti, che deve essere scelto fra i soggetti	
iscritti all'apposito albo, esercita il controllo contabile ai sensi delle	
vigenti norme di legge, al verificarsi delle condizioni previste dal	
Decreto Legislativo n. 117/2017.	

ARTICOLO 14	
-------------	--

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE	
---------------------------------	--

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i	
libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del	
Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'Associazione.	

Sono considerati validi anche i Book elettronici.	
---	--

Gli atti ed i registri dell'Associazione sono accessibili a tutti gli	
aderenti, che possono richiederne copia con motivata istanza scritta;	
le copie sono rilasciate dall'Associazione con spese a carico del	
richiedente.	

ARTICOLO 15	
-------------	--

BILANCIO D'ESERCIZIO	
-----------------------------	--

Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
---	--

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio d'esercizio ai sensi	
---	--



dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 numero 117 e dai regolamenti dallo stesso richiamati.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio relativo all'esercizio precedente, da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

Il bilancio di esercizio deve restare depositato presso la sede della Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Entro il 30 maggio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio.

ARTICOLO 16

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17

SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45



comma 1 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117, il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo settore o alla Fondazione Italia sociale.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando ruolo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo della parti contendenti; in mancanza di accordo la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Sondrio.

ARTICOLO 19

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e in subordine, alle norme del codice civile.

Sondrio, 27 luglio 2023

La Presidente

Enrica Piccapietra



Firmato digitalmente da:
PICCAPIETRA ENRICA
Firmato il 02/08/2023 17:19
Seriale Certificato: 2653480
Valido dal 27/07/2023 al 27/07/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA